

**Comunicazione n. DI/47380 del 15-6-2000**

inviata alla banca ...

**Oggetto: Quesito relativo all'art. 3, lett. n), della delibera n. 12191/1999**

L'art. 3, lett. n), della delibera Consob n. 12191/1999 (*"Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio"*) prevede, con riguardo alle banche italiane, l'obbligo di comunicare alla Commissione *"l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascun strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta"*.

Al riguardo, con nota del 7 febbraio 2000, codesta banca ha chiesto se, ai fini della citata disposizione, *"per calcolare la raccolta netta si debbano considerare tutti i disinvestimenti ed i rimborsi relativi ai prodotti collocati dai promotori finanziari - anche quando il disinvestimento viene effettuato autonomamente dal cliente in banca - ovvero si debbano considerare soltanto le domande di rimborso materialmente presentate per il tramite dei promotori finanziari"*.

Si osserva sul punto che soltanto la prima alternativa prospettata consente di rappresentare compiutamente quanta parte della raccolta realizzata "fuori sede" sia stata oggetto di disinvestimenti.

Pertanto, al fine di indicare la "raccolta netta", la banca dovrà tenere conto anche delle domande di rimborso che siano state presentate dalla clientela non per il tramite di promotori finanziari.

CONSOB  
Tiziana Togna - Fabrizio Tedeschi